

Spedizione in abbonamento postale/50%

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 29 marzo 1995

*Prezzo L. 2.700
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 febbraio 1995, n. **872**.

**Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico
e cartografico.**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 1995, n. 872.

Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico	Pag.	5
--	------	---

ALLEGATO

TITOLO I - FINALITÀ	»	9
Art. 1. (Finalità)	»	9
TITOLO II - MATERIALE AEROFOTOGRAFICO	»	9
Art. 2. (Consultazione)	»	9
Art. 3. (Prestito)	»	9
Art. 4. (Richiesta di prestito, consegna e restituzione)	»	9
Art. 5. (Autorizzazione all'acquisto)	»	9
Art. 6. (Cessione di materiale aerofotografico per produzione cartografica)	»	10
Art. 7. (Compensi per la cessione di materiale aerofotografico)	»	10
TITOLO III - MATERIALE CARTOGRAFICO IN COPIA SU CARTA (STAMPA TIPOGRAFICA, ELIOGRAFICA E PLOTTAGGI)	»	10
Art. 8. (Acquisto di materiale cartografico elencato nelle Tabelle A-B-D-E)	»	10
TITOLO IV - MATERIALE CARTOGRAFICO IN ORIGINALE (SUPPORTI MAGNETICI E CONTROLUCIDI) DI CARTA TECNICA REGIONALE - C.T.R. - E DI CARTE TEMATICHE	»	11
Art. 9. (Norme generali e comuni)	»	11
Art. 10. (Cessione temporanea)	»	11
Art. 11. (Cessione definitiva)	»	11
TITOLO V - NORME AMMINISTRATIVE	»	12
Art. 12. (Modalità di accredito)	»	12
Art. 13. (Adempimenti amministrativi)	»	12
Art. 14. (Cartografia in proprietà)	»	12
Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali)	»	13

S O M M A R I O

— TABELLA DEI COMPENSI PER IL PRESTITO E L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE AEROFOTOGRAFICO (art. 7)	Pag.	13
— TABELLA A) - CARTOGRAFIA DISPONIBILE A STAMPA TIPOGRAFICA (art. 8)	»	14
— TABELLA B) - CARTOGRAFIA DA CEDERE IN COPIE ELIOGRAFICHE SU CARTA RIPRODOTTA CON MACCHINA PIANA (art. 8)	»	15
— TABELLA C) - CONTROLUCIDI SU POLIESTERE O SUPPORTI MAGNETICI DI CARTA TECNICA REGIONALE E DI ALCUNI TIPI DI CARTOGRAFIA TEMATICA (artt. 9-10-11)	»	16
— TABELLA D) - PRODOTTI CARTOGRAFICI OTTENUTI MEDIANTE PLOTTAGGI SU CARTA BIANCA O LUCIDA (art. 8)	»	18
— TABELLA E) - RIPRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI CARTOGRAFICI DI VARIO GENERE O DI DOCUMENTI E PROGETTI SPECIALI (art. 8)	»	19
— QUADRO SINOTTICO - CESSIONE DI CONTROLUCIDI E SUPPORTI MAGNETICI DI C.T.R. E CARTE TEMATICHE (artt. 9-10-11)	»	20
— ELENCO MODELLI «FAC SIMILE» PER RICHIESTE E VERBALI	»	23

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 febbraio 1995, n. 872.

Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto proposto dall'Ufficio Piano urbanistico territoriale;

Ritenuto di dover procedere alla revisione del vigente disciplinare adottato con propria deliberazione del 2 marzo 1982, n. 1094, per adeguarlo sia alle nuove produzioni di cartografia di base, sia ai vari elaborati cartografici di carattere tematico disponibili su supporti cartacei o magnetici, sia infine al necessario aggiornamento dei prezzi di cessione;

Considerato che le proposte contenute nel predetto documento istruttorio possono essere fatte proprie per le considerazioni riportate nello stesso;

Preso atto, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente del proponente ufficio;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di approvare il documento istruttorio dell'Ufficio Piano urbanistico territoriale corredato dai pareri di cui all'art. 20 del Regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il «Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico» composto di n. 15 articoli corredato di n. 5 tabelle, un quadro sinottico e vari modelli «fac simile» per richieste e verbali, ed allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il suddetto disciplinare sostituisce sia il precedente approvato con D.G.R. n. 1094 del 2 marzo 1982 sia la «Normativa per la cessione di dati cartografici e di controlucidi per la redazione di studi e progetti» approvata con D.G.R. n. 9111 del 9 ottobre 1991;

4) di dare atto altresì che la presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Allegato A)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico.

Vista la L.R. 29 ottobre 1979, n. 59, concernente la «Formazione di cartografia regionale» che all'art. 7 prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di apposito disciplinare per la concessione dell'uso temporaneo dei fotogrammi aerei e per la cessione del materiale aerofotografico e cartografico;

Premesso:

— che con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1982, n. 1094 (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 21 del 14 aprile 1982) è stato approvato il «Disciplinare per la concessione dell'uso limitato e temporaneo di fotogrammi aerei e per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico»;

— che all'art. 5 del predetto disciplinare sono riportati i prezzi di cessione dei vari tipi di materiale cartografico riprodotto a stampa tipografica, o in copie eliografiche, con possibilità di variazioni ed integrazioni con appositi provvedimenti della Giunta regionale;

— che con successiva deliberazione del 9 ottobre 1991, n. 9111 (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 53 del 13 novembre 1991) è stata approvata una «Normativa per la cessione di dati cartografici e di controlucidi per la redazione di studi e progetti», ad integrazione del vigente disciplinare, resasi necessaria a seguito della produzione di cartografia in forma numerica, per definire modalità e costi per l'uso e cessione di supporti (magnetici e controlucidi) che costituiscono gli originali d'archivio delle cartografie prodotte;

— che detta normativa si è resa indispensabile anche per quei casi in cui la carta tecnica viene prodotta con il concorso finanziario di altri Enti, come previsto dalla L.R. n. 59/1979, per cui viene a crearsi un rapporto di proprietà che esige anche comportamenti comuni per la gestione degli originali cartografici prodotti;

— che con deliberazioni n. 2773 del 14 aprile 1992 e n. 6034 del 28 luglio 1994 sono state definite le percentuali dei costi di produzione fra enti comproprietari in attuazione della citata D.G.R. n. 9111 del 9 ottobre 1991, ai fini dell'accredito dei proventi delle cessioni;

Considerato:

— che si ritiene necessario riaffermare il principio di garantire la massima diffusione del materiale aerofotografico e cartografico per contribuire ad una maggiore conoscenza del territorio regionale, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato (legge 3 febbraio 1960, n. 68) e delle norme sulla esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici (R.D. 22 luglio 1939, n. 1732);

— che risulta necessario e inderogabile procedere ad una sostanziale revisione del disciplinare approvato con del. G.R. 2 marzo 1982, n. 1094, per adeguarlo sia alla nuova cartografia recentemente prodotta da parte del settore cartografia, sia ai vari elaborati cartografici di carattere tematico prodotti dagli altri Settori dell'Ufficio Piano urbanistico territoriale, nonché a tutti gli elaborati derivanti dalla digitalizzazione o elaborazione di vari tipi di cartografia e ad altri documenti su supporto cartaceo o magnetico, al fine di assicurare una regolamentazione completa sull'uso e cessione del materiale in argomento, tramite il recepimento ed integrazione delle successive e già citate normative;

— che, per l'elevato costo della formazione della cartografia regionale, si rende necessario un parziale recu-

pero delle spese sostenute, da attuarsi anche con la revisione dei prezzi di cessione dei vari tipi di elaborati cartografici, per uniformarsi, a quanto già in atto presso altre Regioni ed Enti produttori di cartografia, ciò anche nell'intento di migliorare il servizio in termini di qualità e quantità dei prodotti e soddisfare così le crescenti esigenze di Enti e di operatori pubblici e privati;

Considerato altresì che a fronte delle nuove necessità emerse il nuovo disciplinare integra la precedente normativa nei seguenti aspetti e contenuti come segue:

a) per quanto attiene il materiale aerofotografico (diapositive e copie), il prestito e l'autorizzazione all'acquisto dello stesso, previsti agli articoli 3-4-5-6-7 sono subordinati al pagamento alla Regione dei compensi individuati in apposita tabella, a parziale recupero, oltre che delle spese sostenute, anche del servizio prestato dall'Ufficio agli interessati;

b) è prevista l'estensione della cessione del materiale cartografico in copia su carta, di cui al Titolo III, alle riproduzioni tramite plotter, nonché alle carte topografiche con base Istituto geografico militare distribuibili anche ai privati, in attuazione della convenzione con il sopracitato Istituto di cui alla deliberazione G.R. n. 716 del 9 febbraio 1995;

c) per quanto riguarda la cessione temporanea e definitiva, di cui al Titolo IV, degli originali di cartografia (controlucidi e supporti magnetici) si prevede una migliore articolazione della stessa rispetto ai diversi soggetti interessati e alle finalità, come meglio descritto nel quadro sinottico riportato in allegato al disciplinare (pag. 29); il nuovo articolato recepisce con modifiche ed integrazioni la deliberazione G.R. n. 9111 del 9 ottobre 1991 e pertanto la sostituisce; inoltre vengono introdotti particolari accorgimenti attinenti la salvaguardia della proprietà pubblica dei supporti originali;

d) gli aspetti inerenti agli adempimenti amministrativi sono trattati al Titolo V ove è altresì previsto il resoconto contabile semestrale delle somme introitate, tramite versamento in conto corrente postale, previste in sensibile aumento, ai fini di eventuale integrazione delle competenze finanziarie già assegnate sul cap. 5805 del bilancio regionale;

e) le varie tipologie di cartografia disponibili sono state organizzate in specifiche tabelle con i relativi prezzi di cessione, che ne faciliteranno l'ampliamento per i futuri prodotti e l'aggiornamento periodico dei prezzi stessi;

f) per agevolare sia la consultazione da parte degli interessati, sia la gestione interna del servizio sono stati predisposti: un quadro sinottico e una serie di modelli, per richieste e verbali, allegati al nuovo disciplinare;

Ritenuto che la cessione del materiale cartografico e aerofotografico è di norma a titolo oneroso, ma che può rivestire particolare interesse per la Regione incrementare le collaborazioni e gli interscambi di prodotti con altri Enti, il nuovo disciplinare garantisce, tra le proprie finalità all'art. 1, tale possibilità mediante specifici accordi; peraltro il disciplinare stesso facilita l'uso dei dati cartografici disponibili per fini scientifici, prevedendo specifiche condizioni agevolate;

Dato atto che:

— in data 19 agosto 1994, prot. n. 12002/V, è stato richiesto all'Ufficio affari giuridici della Giunta regionale un parere legale sulla nuova bozza di disciplinare in argomento;

— alla suddetta richiesta ha fatto seguito il parere dell'Ufficio affari giuridici, prot. n. 15564 del 13 settembre 1994, in cui si esprime che il testo della bozza appare giuridicamente corretto, a parte qualche emendamento di natura formale;

— i suggerimenti espressi sono stati recepiti sul testo definitivo;

Tutto ciò premesso e considerato;

Si propone alla Giunta regionale di approvare l'allegato «Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico» composto di n. 15 articoli, corredato di n. 5 tabelle, un quadro sinottico e vari modelli «fac simile» per richieste e verbali, precisando che:

1) il nuovo disciplinare che si propone sostituirà sia il precedente approvato con D.G.R. n. 1094 del 2 marzo 1982, nonché la citata D.G.R. n. 9111 del 9 ottobre 1991;

2) il presente disciplinare dovrà essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Gli istruttori
F.to Piero Gigli
» Gabriele Ferranti
» Ambra Ciarapica

REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

AREA FUNZIONALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

UFFICIO P.U.T.

**DISCIPLINARE PER LA CESSIONE
DI MATERIALE AEROFOTOGRAFICO
E CARTOGRAFICO**

Il presente disciplinare è stato predisposto nell'ambito dell'Ufficio Piano urbanistico territoriale da:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| — Arch. Ambra Ciarapica | Responsabile servizio cartografia |
| — Arch. Gabriele Ferranti | Dirigente Settore I.T. |
| — Geom. Piero Gigli | Dirigente Settore cartografia |
| — Arch. Mariorosa Rizzi | Staff politiche territoriali |

DISCIPLINARE PER LA CESSIONE DI MATERIALE AEROFOTOGRAFICO E CARTOGRAFICO

TITOLO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità).

1. La Giunta regionale dell'Umbria, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59, «Formazione di cartografia regionale» regolamenta l'accesso ai prodotti cartografici e aerofotografici nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato (legge 3 febbraio 1960, n. 68) e delle norme sulla esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici (R.D. 22 luglio 1939, n. 1732).

2. Il servizio di consultazione e cessione dei prodotti disponibili è assicurato agli Uffici regionali e agli Enti locali territoriali della Regione Umbria in base al presente disciplinare. Tale servizio è esteso anche agli altri Enti pubblici e ad altri soggetti interessati nei limiti, modi e tempi compatibili con le disponibilità e funzionalità del competente Ufficio Piano Urbanistico Territoriale.

3. La cessione del materiale cartografico ed aerofotografico è di norma a titolo oneroso, salvo i casi di interesse pubblico contemplati nel presente articolato, per i quali è prevista la cessione a prezzi ridotti, o a titolo gratuito.

4. La Regione nei casi in cui abbia particolari interessi di collaborazione o interscambio di prodotti con altri Enti, può definire particolari condizioni di cessione dei materiali, tramite deliberazione di Giunta regionale, contenente i termini dell'accordo e comunque la quantificazione dei materiali oggetto della cessione, i loro costi e la quota a carico della Regione.

5. Le richieste, per i diversi titoli previsti nel presente disciplinare, devono essere compilate conformemente ai fac-simile riportati in appendice.

TITOLO II

MATERIALE AEROFOTOGRAFICO

Art. 2.

(Consultazione).

1. La Regione dell'Umbria pone a disposizione copia dei fotogrammi aerei, nonché gli strumenti per la visione stereoscopica, per consultazione presso il Settore Cartografia in giorni e orario prestabiliti o concordati. Gli interessati devono annotare su apposito registro di consultazione le generalità, lo scopo dello studio, il recapito e la firma.

Art. 3.

(Prestito).

1. La Regione dell'Umbria concede in prestito per uso temporaneo e limitato allo studio, con divieto di divulgazione, secondo quanto stabilito dal Regio Decreto 22 luglio 1939, n. 1732, copie positive dei fotogrammi aerei.

2. Il prestito è concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della disponibilità, per un periodo massimo di 2 mesi prorogabili una sola volta di un ulteriore mese.

3. Possono richiedere il prestito, oltre gli Uffici e gli Enti strumentali della Regione, i Comuni, le Comunità montane, le Province, gli Istituti universitari, gli Istituti di ricerca e altri Enti pubblici.

Art. 4.

(Richiesta di prestito, consegna e restituzione).

1. La richiesta (vedasi modello n. 1 allegato in appendice) deve essere indirizzata alla Regione dell'Umbria, Ufficio Piano Urbanistico Territoriale, Settore Cartografia, specificando:

a) finalità della ricerca;

b) indicazione della persona fisica (dipendente pubblico dell'Ente richiedente) responsabile della conservazione e dell'uso dei fotogrammi;

c) impegno a rendere disponibili o a consegnare su richiesta, i risultati e gli elaborati della ricerca alla Regione;

d) indicazione precisa della zona interessata.

2. La richiesta è vistata, per nulla osta alla concessione, dal Dirigente dell'Ufficio competente, con priorità, nel caso di più richieste concorrenti, per gli Uffici regionali e gli Enti locali.

3. La consegna dei fotogrammi è effettuata esclusivamente alla persona indicata nella richiesta e avviene presso la sede del competente Settore mediante apposito verbale (vedasi modello n. 2 allegato in appendice), contenente, oltre al numero distintivo dei singoli fotogrammi e alle indicazioni contenute nella richiesta, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

— impegno alla restituzione dei fotogrammi nel tempo fissato e nello stesso stato di conservazione constatato al momento della consegna;

— impegno a corrispondere alla Regione, nella eventualità di mancata restituzione o danneggiamento del materiale fotografico, un importo pari al costo necessario per l'acquisto del materiale stesso, il tutto maggiorato del 40 per cento;

— impegno a non usare e a non consentire l'uso dei fotogrammi per fini diversi da quelli dichiarati.

Art. 5.

(Autorizzazione all'acquisto).

1. Gli Enti pubblici ed Istituti indicati al precedente articolo 3, nonché altri soggetti interessati per ragioni di studio o di ricerche, all'acquisto di copia positiva di fotogrammi aerei, di ingrandimenti degli stessi o di altro materiale aerofotografico di effettiva disponibilità regionale, possono avanzare richieste alla Regione Umbria - Ufficio Piano Urbanistico Territoriale - Settore Cartografia - indicando in modo esatto il tipo di ripresa, la zona interessata e specificando altresì le finalità dell'acquisto (vedasi modello n. 3 allegato in appendice).

2. La Regione autorizza la Ditta esecutrice della ripresa, presso cui sono depositati i negativi originali, oppure la Ditta espressamente autorizzata alla riproduzione, a fornire direttamente all'interessato il materiale richiesto, munito del necessario nulla-osta alla divulgazione e informa il richiedente indicando orientativamente il prezzo in vigore, sulla base di quelli co-

municati alla Regione. I successivi rapporti avvengono fra il richiedente e la Ditta fornitrice; la Regione è pertanto esonerata da qualsiasi eventuale disagio che possa sorgere fra le parti suddette sia in termini di tempo che di eventuali aumenti di prezzo o di errata fornitura.

Art. 6.

(Cessione di materiale aerofotografico per produzione cartografica).

1. Agli Enti pubblici e Istituti indicati al precedente articolo 3 se interessati a produrre in proprio cartografia, è concesso gratuitamente, dietro specifica richiesta, il materiale aerofotografico necessario (diapositive e copie) ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59. La richiesta deve contenere l'esatta indicazione della zona interessata e deve essere corredata da una dichiarazione di impegno a cedere gratuitamente alla Regione un controlucido su supporto trasparente indeformabile e supporto magnetico (nel caso di restituzione cartografica numerica) della cartografia prodotta (vedasi modello n. 4 allegato in appendice). La Regione ha facoltà di usare il supporto cartografico fornito dall'Ente produttore per tutti gli usi dei propri uffici.

2. La cessione gratuita è disposta con apposita deliberazione della Giunta regionale che contiene le condizioni della cessione ed in particolare l'obbligo della comunicazione alla Regione degli estremi dell'atto di affidamento del lavoro a Ditta cartografica specializzata.

3. Al di fuori dei casi previsti al secondo comma, dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59, gli Enti ed Istituti già richiamati al primo comma, nonché le Ditte cartografiche che intendono utilizzare fotogrammi realizzati dalla Regione, per la produzione di cartografia possono richiedere l'acquisto di diapositive per usi propri (vedasi modello n.4/a allegato in appendice) con l'impegno di attenersi a quanto disposto dal Regio Decreto n. 1732/1939, dalla legge n. 68/1960 e comunque dalle leggi vigenti in materia e la Regione procede alla cessione con le stesse modalità indicate al comma 2 dell'articolo 5, previo accredito del compenso previsto al successivo articolo 7.

Art. 7.

(Compensi per la cessione di materiale aerofotografico).

1. Il prestito e l'autorizzazione all'acquisto di materiale aerofotografico previsti agli artt. 3-4-5-6 del presente disciplinare, sono subordinati al pagamento degli oneri individuati nella specifica tabella in appendice e con le modalità previste all'art. 12.

2. Agli Enti locali, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, agli Uffici dello Stato, agli Istituti universitari si applica il compenso a prezzo ridotto.

3. Sono esonerati dal suddetto pagamento gli Uffici regionali e gli Enti strumentali della Regione; sono altresì esenti le Imprese cartografiche che utilizzano i fotogrammi per incarichi affidati dalla Regione tramite deliberazione o contratto, nonché gli Enti che hanno contribuito alla realizzazione della cartografia e della ripresa aerea della zona interessata.

TITOLO III

MATERIALE CARTOGRAFICO IN COPIA SU CARTA (STAMPA TIPOGRAFICA, ELIOGRAFICA E PLOTTAGGI).

Art. 8.

(Acquisto di materiale cartografico elencato nelle Tabelle A-B-D-E).

1. I vari tipi di cartografia regionale disponibili vengono ceduti in copia eliografica o stampa tipografica o plottaggi, nei limiti previsti dal presente disciplinare, a tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta. Il materiale è consegnato previo pagamento del contributo così come individuato alle Tabelle A-B-D-E, e con le modalità di accredito previste al successivo articolo 12. Sono esenti dal pagamento gli Uffici regionali e, per i prodotti elencati alla Tabella A, sono esenti anche gli Enti strumentali della Regione.

2. La richiesta deve essere indirizzata a: Regione dell'Umbria - Ufficio Piano Urbanistico Territoriale - Settore Cartografia - Perugia e possono essere utilizzati a tale scopo i modelli dal n. 5 al n. 5C riportati in appendice.

3. L'Amministrazione regionale di norma non effettua spedizione del materiale richiesto.

4. La cartografia a stampa evidenziata con asterisco nella allegata Tabella A), può essere acquistata presso le Ditte commerciali convenzionate con la Regione. L'elenco e l'indirizzo delle suddette Ditte può essere richiesto al Settore Cartografia.

5. Gli Enti locali, gli Uffici dello Stato, gli Enti pubblici o di diritto pubblico, le Università e le Scuole, possono richiedere alla Regione i prodotti cartografici elencati nelle Tabelle A - B - D, a condizioni agevolate, pari al 50% del prezzo stabilito, indicando nella richiesta gli usi a cui sono destinati. Possono usufruire della predetta agevolazione anche gli studenti per usi di ricerca, purché indicati nominativamente in specifica richiesta dell'Istituto scolastico di appartenenza a firma del docente ed in tal caso lo studente interessato è tenuto a dimostrare la sua identità all'atto dell'ordine o del ritiro del materiale. Alle scuole dell'obbligo che ne facciano specifica richiesta per esclusivi e dichiarati usi didattici, è prevista la cessione gratuita in limitati esemplari della cartografia disponibile.

6. Casi di cessione gratuita di copia di materiale cartografico, diversi da quelli già contemplati nel presente disciplinare possono essere disposti, per motivi di pubblico interesse, previa quantificazione dei prodotti e degli oneri in applicazioni di leggi vigenti o con atto della Giunta regionale.

7. In casi di particolare urgenza quale ad esempio la fornitura alla Prefettura o alle Forze dell'ordine per protezione civile, esercitazioni o altre situazioni particolari, il Presidente della Giunta o l'Assessore competente o il Dirigente dagli stessi delegato potrà autorizzare il Settore Cartografia all'immediata consegna del materiale.

8. La cessione di copie di materiale cartografico agli Uffici regionali è disposta dietro richiesta a firma di un dirigente, contenente la motivazione dell'uso a cui è destinata nonché l'impegno a non cedere il materiale ad altri soggetti (vedi modello n. 5d allegato). Nel caso in cui il materiale debba essere riprodotto, la richiesta dovrà essere anche indirizzata al competente funzionario delegato che dovrà disporre la riproduzione.

9. Su tutte le copie cedute gratuitamente sarà posto il timbro con indicato l'Ufficio regionale o l'Ente assegnatario che avrà l'obbligo tassativo di usarle esclusivamente per i propri compiti d'ufficio e con l'assoluto divieto di cederle ad altri soggetti. Dell'inosservanza delle disposizioni del presente comma, rispondono personalmente il richiedente e l'eventuale consegnatario.

TITOLO IV

MATERIALE CARTOGRAFICO IN ORIGINALE (SUPPORTI MAGNETICI E CONTROLUCIDI) DI CARTA TECNICA REGIONALE - C.T.R. - E DI CARTE TEMATICHE.

Art. 9.

(Norme generali e comuni).

1. La cessione di supporti magnetici e di controlucidi relativi ad Elementi, Sezioni di Carta Tecnica Regionale e alle Cartografie tematiche, elencate nella Tabella C) allegata, può essere effettuata dietro apposita richiesta motivata (vedasi modelli n. 6-6a-6b allegati in appendice). Le condizioni di cessione, le modalità di versamento e il relativo prezario, sono regolamentati dall'articolo 12 e Tabella C).

2. La richiesta indirizzata alla Regione dell'Umbria - Ufficio Piano Urbanistico Territoriale - Settore Cartografia - Perugia - deve contenere la motivazione e l'uso a cui il supporto cartografico richiesto è destinato, nonché una dichiarazione i cui contenuti sono indicati negli articoli n. 10 e 11 del presente disciplinare.

3. La cessione di controlucidi o di supporti magnetici, che costituiscono in sostanza gli originali di cartografia, è regolata in base alle seguenti categorie di utilizzazione:

- cessione in uso temporaneo;
- cessione definitiva.

4. In tutti i casi di cessione di dati cartografici contemplati ai successivi articoli n. 10 e 11 i supporti magnetici necessari al trasferimento dei dati stessi sono messi a disposizione dall'utente richiedente.

5. I dati della cartografia numerica sono forniti nel sistema, formato e supporto disponibili presso il competente Settore regionale, pertanto l'interessato prima di formulare la richiesta deve accertarsi della disponibilità e formato esistenti. Per ogni altra possibile elaborazione integrativa inerente a trascodifica, a diverso formato, od altro, viene conteggiata e resa nota di volta in volta adeguata remunerazione aggiuntiva a quella già prevista.

6. Il presente articolo e i successivi articoli n. 10 e 11 recepiscono con modifiche ed integrazioni la deliberazione n. 9111 del 9 ottobre 1991, avente per oggetto «Normativa per la cessione di dati cartografici e di controlucidi per la redazione di studi e progetti» e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria n. 53 del 13 novembre 1991.

7. Per la cessione dei prodotti cartografici elencati nella Tabella C) non sono di norma previste condizioni agevolate. La Giunta regionale, in caso di comprovato interesse pubblico, può concedere l'esonero totale o parziale del pagamento, definendo i termini degli accordi, comprensivi della determinazione degli oneri a carico della Regione, nell'atto amministrativo. Gli Uffici interessati prima di redigere l'atto amministrativo, sono tenuti a verificare presso il Settore Carto-

grafia la reale disponibilità del materiale e a concordare la fattibilità delle particolari modalità di cessione.

Art. 10.

(Cessione temporanea).

1. La cessione in uso temporaneo di controlucidi e supporti magnetici di Carta Tecnica Regionale - C.T.R. - e di Carte tematiche, è concessa unicamente per studi, ricerche, progettazioni circoscritte a specifiche attività dichiarate ed è riservata ai soggetti di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6.

2. La richiesta (vedasi modelli n. 6 e n. 6a), oltre a contenere la motivazione e l'uso a cui il supporto cartografico è destinato, deve riportare una dichiarazione firmata dal soggetto interessato da cui risulti:

— di essere a conoscenza che i supporti concessi in uso temporaneo sono di proprietà pubblica della Regione dell'Umbria e che quindi gli stessi non possono essere ceduti in alcuna forma a terzi né possono essere soggetti ad uso diverso da quello richiesto;

— di impegnarsi a riconsegnare i supporti magnetici contenenti gli archivi o i controlucidi (non utilizzati) a lavori ultimati;

— di impegnarsi a cancellare, a lavori ultimati, dai propri archivi e memorie magnetiche i dati cartografici consegnati e quelli direttamente da essi derivati.

3. Per gli Uffici regionali ed Enti strumentali della Regione la richiesta e la dichiarazione sono sottoscritte dal Dirigente interessato. Il materiale è a titolo gratuito.

4. Per i soggetti, appositamente incaricati con atto della Giunta regionale, il materiale è consegnato dietro pagamento degli oneri di estrazione dati o riproduzioni previsti alla Tabella C (colonna 1) tramite accredito su conto corrente postale come prescritto al successivo articolo 12, previa sottoscrizione delle condizioni di cui al comma 2, a firma del diretto responsabile o del legale rappresentante, se si tratta di società.

5. Per gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità Montane) del territorio regionale o per i soggetti dagli stessi incaricati con regolare atto amministrativo, la richiesta e la dichiarazione delle suddette condizioni d'uso è rilasciata a firma del Dirigente designato dall'Ente locale o dal soggetto regolarmente incaricato con la precisazione che i supporti devono essere conservati in un unico recapito, espressamente indicato nella dichiarazione stessa; il materiale è consegnato dietro pagamento degli oneri previsti e con le stesse modalità di cui al precedente comma 4.

6. Per tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, la richiesta e la dichiarazione, di cui al precedente comma 2, deve essere integrata dall'impegno di utilizzare i dati o i controlucidi esclusivamente per l'uso circoscritto alle specifiche attività individuate (progettazione di un'opera, redazione di una Carta Tematica, ecc.). Il materiale è consegnato dietro pagamento del prezzo previsto alla Tabella C) colonna 3 con le modalità d'accredito previste al successivo articolo 12.

Art. 11.

(Cessione definitiva).

1. La cessione definitiva di controlucidi e supporti magnetici di Carta Tecnica Regionale - C.T.R. - e di Carte tematiche, è regolata in base alle seguenti categorie di utilizzazioni:

- per tutti gli usi esclusa la commercializzazione;
- per usi anche commerciali;
- per pubblicazioni senza fini di lucro o scientifiche.

2. La cessione definitiva, per tutti gli usi esclusa la commercializzazione, è estesa a tutti i soggetti pubblici e privati. La richiesta (vedasi modello n. 6b) e il verbale di consegna devono riportare una dichiarazione firmata dal soggetto interessato da cui risulti l'impegno alla non commercializzazione del materiale acquistato; la cessione avviene dietro pagamento del prezzo previsto alla *Tabella C*) colonna 3, e con le modalità d'accredito previste al successivo articolo 12.

3. La cessione definitiva per usi anche commerciali di controlucidi di supporti magnetici della cartografia regionale è disposta con atto della Giunta regionale ed è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione che determina le condizioni, le modalità d'uso e i prezzi.

4. Gli Enti od altri soggetti che intendano utilizzare piccoli stralci o esempli di prodotti cartografici per pubblicazioni senza fini di lucro o scientifiche, possono richiedere la cessione gratuita di pellicole o altri supporti idonei alla stampa, motivandone l'effettiva utilizzazione. La Giunta regionale, riconosciuto il pubblico interesse, con apposita deliberazione autorizza l'uso dei prodotti cartografici disponendone la cessione gratuita e con l'occasione può anche prescrivere o precisare condizioni specifiche.

TITOLO V

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 12.

(*Modalità di accredito*).

1. I soggetti interessati sia all'uso temporaneo che all'acquisto di materiale aerofotografico e cartografico, prima di effettuare gli accrediti dovuti per il servizio richiesto, hanno l'obbligo di accertarsi presso il competente Ufficio sulla reale disponibilità e consistenza del materiale circa le modalità di accredito, precisando che ogni errore di ordinazione o di accredito è a totale rischio del richiedente.

2. Il richiedente ritira presso il Settore Cartografia i moduli prestampati di conto corrente postale n. 143065 intestato a: Regione dell'Umbria - Servizio Tesoreria - Via Pievaiola - 06100 Perugia - per effettuare i necessari versamenti. È peraltro obbligatoria l'indicazione sul retro del modulo della causale del versamento, secondo la seguente dicitura: «acquisto materiale cartografico». Le somme versate sono registrate nel capitolo in entrata n. 2710 del bilancio regionale denominato: «Proventi derivanti dalla vendita di cartografia prodotta dalla Regione».

3. Gli addetti regionali al servizio di distribuzione, previo ritiro dell'attestato di versamento, all'atto della consegna del materiale rilasciano all'interessato regolare fattura dell'importo corrispondente. Agli Uffici regionali o ad altri soggetti esonerati dal pagamento, sono rilasciate fatture in regime di autoconsumo o bolle di accompagnamento in base alle norme vigenti in materia.

Art. 13.

(*Adempimenti amministrativi*).

1. Il materiale elencato nella *Tabella C*), trattandosi di originali è altresì soggetto, oltre alle condizioni di cessione di cui ai precedenti articoli 9-10-11, anche a particolari accorgimenti di tutela della proprietà pubblica. Chiunque, soggetto pubblico o privato, detiene controlucidi o supporti magnetici di materiale cartografico regionale, elencato nella predetta tabella, ha l'obbligo di dimostrare il giusto titolo (verbale di cessione, atto amministrativo od altro documento) che autorizza la detenzione. Chiunque detiene il predetto materiale senza titolo o ne fa uso difforme da quello prescritto è perseguibile legalmente per danni alla proprietà pubblica, salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

2. Per le necessità di controllo, il movimento di cessione di controlucidi e supporti magnetici di cartografia trattati negli articoli 9-10-11, è regolarmente annotato su appositi registri a cura degli addetti al servizio e sono altresì conservati e numerati i verbali e le dichiarazioni fornite dai vari utenti, ciò al fine di un necessario riscontro e per fornire eventuali duplicati dei verbali su richiesta dell'utente. Nel caso di cessione temporanea, prevista all'articolo 10, nel registro devono essere annotate anche la data di riconsegna dei supporti o gli estremi dei solleciti di restituzione.

3. Gli adempimenti amministrativi riguardanti la conservazione di ricevute, fatture, verbali, ecc. nonché la compilazione di appositi registri dimostranti la cessione del materiale oggetto del presente disciplinare e il relativo movimento di magazzino sono curati da dipendenti di ruolo dell'Ufficio Piano Urbanistico Territoriale che svolgono detti compiti in diretto collegamento e con le direttive dell'Ufficio bilancio, ragioneria, tributi e finanze per gli aspetti inerenti alla contabilità I.V.A.

4. Oltre agli adempimenti di cui al precedente comma, l'Ufficio Piano Urbanistico Territoriale fornisce semestralmente all'Ufficio bilancio il resoconto contabile delle somme introitate, ai fini di eventuale richiesta di integrazione delle competenze finanziarie, già assegnate sul capitolo «5805» del bilancio regionale, a fronte di effettive e documentate esigenze.

Art. 14.

(*Cartografia in comproprietà*).

1. Gli Enti che hanno collaborato finanziariamente alla produzione di Carta Tecnica Regionale e che sono quindi in varia percentuale comproprietari, possono cedere a terzi copie della cartografia in loro possesso, applicando nella cessione i prezzi contenuti nel presente disciplinare.

2. Nel caso di richieste di cessione di controlucidi o di supporto magnetici di cui all'articolo 11 l'Ente interessato indica al richiedente gli importi da accreditare rispettivamente alla Regione e all'Ente o agli Enti comproprietari, così come indicati nella *Tabella C*) colonna 2, in ragione delle corrispondenti quote percentuali determinate con delibera della Giunta regionale n. 2773 del 14 aprile 1992 (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 21 del 20 maggio 1992) e successivi aggiornamenti.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le condizioni di cessione di materiale aerofotografico e cartografico, previste nel presente disciplinare, entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. Le richieste che perverranno entro detta data saranno evase alle condizioni del precedente disciplinare. Farà fede la data del timbro del protocollo.

2. In appendice al presente disciplinare sono ripor-

tate le tabelle relative a compensi e prezzi, i modelli fac-simile di richieste e verbali, quadro sinottico.

3. Il presente disciplinare sostituisce il precedente approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1982, n. 1094 e recepisce, con modifiche ed integrazioni la deliberazione n. 9111 del 9 ottobre 1991 riguardante la «Normativa per la cessione di dati cartografici e di controlucidi per la redazione di studi e progetti».

4. Il presente disciplinare è pubblicato per esteso, ivi comprese le note richiamate in appendice nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

TABELLA DEI COMPENSI PER IL PRESTITO E L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE AEROFOTOGRAFICO (art. 7).

DESCRIZIONE	COMPENSO	
	INTERO	RIDOTTO
1) Prestito — per ogni fotogramma	—	L. 1.000
2) Autorizzazione all'acquisto di copia su carta — per ogni fotogramma	L. 4.000	L. 2.000
3) Autorizzazione all'acquisto di ingrandimento — per ogni ingrandimento	L. 10.000	L. 5.000
4) Autorizzazione all'acquisto di diapositive — per ogni fotogramma	L. 30.000	L. 15.000

N.B.: I prezzi sono comprensivi di IVA.

Tabella A) - CARTOGRAFIA DISPONIBILE A STAMPA TIPOGRAFICA (art. 8).

N.	DESCRIZIONE	PREZZO
1*	ORTOFOTOCARTA 1:10.000 (Sezione)	L. 8.000
2*	CARTA GEOLOGICA «UMBRIA» 1:250.000 (a colori) n. 1 foglio	L. 10.000
3*	CARTA GEOLITOLOGICA «UMBRIA» 1:100.000 (n. 2 fogli)	L. 20.000
4*	CARTA UTILIZZAZIONE DEL SUOLO «UMBRIA» 1:100.000 (n. 2 fogli)	L. 20.000
5*	CARTA DELLA PROPENSIONE DEI TERRENI AL DISSESTO «UMBRIA» 1:100.000 (n. 2 fogli)	L. 20.000
6*	MOSAICO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI «UMBRIA» 1:100.000 (n. 2 fogli)	L. 20.000
7	CARTE DELL'«UMBRIA» 1:100.000 DEL PUT CON NORME DI ATTUAZIONE (n. 2 fogli)	L. 30.000
8	CARTE TEMATICHE DELL'UMBRIA 1:100.000 DI VARIO TIPO (INDAGINI PUT) (n. 2 fogli)	L. 12.000
9	CARTE TEMATICHE DELL'UMBRIA 1:200.000 DI VARIO TIPO (INDAGINI PUT) (n.1 foglio)	L. 6.000
10	CARTE TEMATICHE DELL'UMBRIA 1:400.000 DI VARIO TIPO (INDAGINI PUT) (n. 1 foglio)	L. 4.000
11	CARTE SCHEMATICHE DELL'UMBRIA 1:200.000 CON LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI (n. 1 foglio)	L. 2.000
12	CARTE TOPOGRAFICHE 1:25.000 CON BASE I.G.M. AGGIORNATE DALLA REGIONE (ciascun quadrante)	L. 16.000
13	CARTE TOPOGRAFICHE 1:50.000 (riduzioni dal 1:25.000) con base I.G.M. aggiornate dalla Regione (ciascun foglio)	L. 20.000
14	CARTA TOPOGRAFICA 1:100.000 DELL'UMBRIA CON BASE I.G.M. AGGIORNATA DALLA REGIONE (ciascun foglio)	L. 20.000
15	CARTA COROGRAFICA 1:200000 CON BASE IGM. AGGIORNATA DALLA REGIONE (n. 1 foglio)	L. 20.000

N.B.: 1) I prezzi sono comprensivi di I.V.A.;

2) Le Carte con asterisco dal n. 1 al n. 6 sono in vendita presso Ditte commerciali autorizzate;

3) La cessione delle Carte dal n.12 al n.15 è condizionata alla preventiva autorizzazione dell'IGM e alle modalità di accredito che saranno indicate. La preventiva autorizzazione dell'IGM non è necessaria per gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane) nel caso di esercizio di funzioni regionali delegate.

Tabella B) - CARTOGRAFIA DA CEDERE IN COPIE ELIOGRAFICHE
SU CARTA RIPRODOTTA CON MACCHINA PIANA (art. 8).

N.	DESCRIZIONE	PREZZO
1	CARTA TECNICA REGIONALE (C.T.R.) 1:5000 (per ogni Elemento)	L. 12.000
2	CARTA TECNICA REGIONALE (C.T.R.) 1:5000 TIPI SMISTATI (ognuno per ogni Elemento)	L. 7.000
3	CARTA TECNICA REGIONALE (CTR) 1:10.000 (per ciascuna Sezione)	L. 20.000
4	CARTA TECNICA REGIONALE (CTR) 1:10.000 TIPI SMISTATI ove esistenti (ognuno per ogni Sezione)	L. 11.000
5	CARTA TECNICA REGIONALE (CTR) 1:2.000 DI DETTAGLIO (per ciascun foglio)	L. 14.000
6	CARTA TECNICA REGIONALE (CTR) 1:500 DI DETTAGLIO CENTRI URBANI (per ogni foglio)	L. 10.000
7	CARTA TECNICA REGIONALE (CTR) 1:500 DI DETTAGLIO CENTRI URBANI-TIPI SMISTATI (per ciascun foglio)	L. 7.000
8	CARTOGRAFIA A BASE CATASTALE 1:5000 o 1:10.000 (per ogni Elemento o Sezione)	L. 7.000
9	ORTOFOTOCARTA 1:10.000 - TIPI SMISTATI (per ogni tipo per ciascuna Sezione)	L. 7.000
10	CARTE TECNICHE 1:5.000 e 1:10.000 DI VARIA ORIGINE E FORMATO (per ciascun foglio)	L. 7.000
11	CARTA TEMATICA «USO DEL SUOLO» 1:10.000 per ogni Sezione:	
	— riprodotta con solo contenuto tematico	L. 8.000
	— riprodotta con aggiunta di base catastale o ortofotocarta	L. 15.000

N.B.: I prezzi sono comprensivi di IVA.

Tabella C) - CONTROLUCIDI SU POLIESTERE O SUPPORTI MAGNETICI DI CARTA TECNICA REGIONALE E DI ALCUNI TIPI DI CARTOGRAFIA TEMATICA (artt. 9-10-11).

N.	DESCRIZIONE E CATEGORIA DI CESSIONE	TIPO DI SUPPORTO	PREZZO		
			— 1 — riproduzione o estrazione dati	— 2 — quota parte oneri produzione	— 3 — totale
1	CARTA TECNICA REG.LE 1:5000 - per ogni Elem. - cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	control. magnetic	40.000 80.000	— —	40.000 80.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	control. magnetic	40.000 80.000	80.000 80.000	120.000 160.000
	— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art. 11 co. 2)	control. magnetic	40.000 80.000	720.000 720.000	760.000 800.000
2	CARTA TECNICA REG.LE 1:10.000 OTTENUTA PER RIDUZ. DA CTR 1:5000 CON O SENZA SFOLTIM. • per ogni Sezione:				
	— cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	control. magnetic	40.000 160.000	— —	40.000 160.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	control. magnetic	40.000 160.000	200.000 200.000	240.000 360.000
— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art.11 co. 2)	control. magnetic	40.000 160.000	1.840.000 1.840.000	1.880.000 2.000.000	
3	CARTA TECNICA REG.LE 1:10.000 DA RESTITUZ. FOTOGRAMMETRICA • per ogni Sezione:				
	— cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	control. magnetic	40.000 120.000	— —	40.000 120.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	control. magnetic	40.000 120.000	160.000 160.000	200.000 280.000
— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art. 11 co. 2)	control. magnetic	40.000 120.000	1.080.000 1.080.000	1.120.000 1.200.000	
4	CARTA TECNICA REG.LE DI DETTAGLIO 1:2.000 • per ciascun Foglio	STESSE CONDIZIONI DI CUI AL N. 1			
5	CARTA TEMATICA «USO DEL SUOLO» 1:10.000 • per ogni Sezione:				
	— cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	control. magnetic	40.000 40.000	— —	40.000 40.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	control. magnetic	40.000 40.000	20.000 20.000	60.000 60.000
— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art.11 co. 2)	control. magnetic	40.000 40.000	70.000 70.000	110.000 110.000	
6	CARTA TEMATICA «AZIENDE MANIFATTURIERE» 1:10.000 per ogni sezione				
	— cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	magnetic	60.000	—	60.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	magnetic	60.000	20.000	80.000
— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art. 11 co. 2)	magnetic	60.000	70.000	130.000	

segue Tab. C)

N.	DESCRIZIONE E CATEGORIA DI CESSIONE	TIPO DI SUPPORTO	PREZZO		
			— 1 — riproduzione o estrazione dati	— 2 — quota parte oneri produzione	— 3 — totale
7	CARTA TEMATICA «BACINI IDROGRAFICI» 1:25.000 per ogni foglio — cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	magnetic	60.000	—	60.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	magnetic	60.000	20.000	80.000
	— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art.11 co. 2)	magnetic	60.000	70.000	130.000
8	CARTA TEMATICA «IDROGRAFIA REGIONALE» 1:25.000 per ogni foglio — cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	magnetic	40.000	—	40.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	magnetic	40.000	20.000	60.000
	— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art.11 co. 2)	magnetic	40.000	70.000	110.000
9	CARTA TEMATICA «PIANO TOPOGRAFICO CENSIMENTO 1981» 1:10.000 a Comprensorio — cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	magnetic	40.000	—	40.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	magnetic	40.000	20.000	60.000
	— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art.11 co. 2)	magnetic	40.000	70.000	110.000
10	CARTA TEMATICA VIABILITÀ STRADALE E PROVINCIALE 1:25.000 a Comprensorio — cessione temporanea (art. 10 co. 4 e 5)	magnetic	40.000	—	40.000
	— cessione temporanea (art. 10 co. 6)	magnetic	40.000	20.000	60.000
	— cessione definitiva per tutti gli usi esclusa la commerc. (art.11 co. 2)	magnetic	40.000	70.000	110.000

N.B.: - I prezzi sono comprensivi di IVA.

- Il controlucido su poliestere della carta tematica «Uso del Suolo», di cui al punto 5, sarà fornito su richiesta con o senza fondo topografico oppure potrà essere sostituito da plottaggio su carta trasparente del solo contenuto tematico.

Tabella D) - PRODOTTI CARTOGRAFICI OTTENUTI MEDIANTE PLOTTAGGI
SU CARTA BIANCA O LUCIDA (art. 8).

N.	DESCRIZIONE	SUPPORTO E FORMATO	PREZZO
1	CARTE DERIVATE DA ELABORAZIONI DI CARTOGRAFIA DI BASE (MODELLO ALTIMETRICO O CLASSI DI PENDENZA, ESPOSIZIONE, ASSOLAZIONE, ecc.) • per ogni copia	Carta A1 » A0 <hr/> Lucido A1 » A0	L. 20.000 L. 25.000 <hr/> L. 24.000 L. 30.000
2	CARTE TEMATICHE NUMERIZZATE DI VARIO GENERE (VIABILITÀ, SEZ. DI CENSIMENTO, BACINI IDROGRAFICI O SIMILI) • per ogni copia	Carta A1 » A0 <hr/> Lucido A1 » A0	L. 14.000 L. 18.000 <hr/> L. 18.000 L. 22.000
3	CARTE DI PIANI URBANISTICI DI VARI LIVELLI (regionale, comunale, comprensoriale) MEMORIZZATI • per ogni copia	Carta A1 » A0 <hr/> Lucido A1 » A0	L. 16.000 L. 20.000 <hr/> L. 19.000 L. 24.000
4	CARTE TEMATICHE INDUSTRIE E ALLEVAMENTI • per ogni copia	Carta A1 » A0 <hr/> Lucido A1 » A0	L. 6.000 L. 8.000 <hr/> L. 8.000 L. 10.000

N.B.: I prezzi sono comprensivi di IVA.

Tabella E) - RIPRODUZIONI DI ALTRI PRODOTTI CARTOGRAFICI DI VARIO GENERE
O DI DOCUMENTI E PROGETTI SPECIALI (art. 8).

N.	DESCRIZIONE	SUPPORTO E FORMATO	PREZZO
1	ALTRE CARTOGRAFIE DA RIPRODURSI IN COPIE ELIOGRAFICHE CON MACCHINA PIANA SU CARTA O SU CONTROLUCIDO • per ogni copia	Carta A1 » A0 » >A0 <hr/> Lucido A1 » A0 » >A0	L. 4.000 » 8.000 » 8.000/mq <hr/> L. 16.000 » 32.000 » 32.000/mq
2	COPIE DI PROGETTI SPECIALI O DI PIANI PARTICOLAREGGIATI RIPRODUCIBILI IN COPIE ELIOGRAFICHE O SU CONTROLUCIDO (Radex) • per ogni copia	Carta <hr/> Lucido (Radex)	L. 8.000/mq <hr/> L. 15.000/mq
3	COPIE FOTOSTATICHE DI STRALCI DI CARTOGRAFIA STORICA O DI ALTRI DOCUMENTI • per ogni pagina	BN Formato A4 Colore <hr/> BN Formato A3 Colore	L. 500 <hr/> L. 5.000 <hr/> L. 1.000 <hr/> L. 10.000
4	DATI DELLA RETE GEODETICA REGIONALE (V.T.R. Caposaldi e simili) comprensivi di eventuali monografie • per ogni punto		L. 20.000

N.B.: - I prezzi sono comprensivi di IVA.

- La Giunta regionale con proprio atto deliberativo può stabilire il prezzo di cessione di elaborati progettuali o di pianificazione in unico blocco e comprendenti anche documenti di vario tipo.
- Per formato A1 si intende il Foglio di dimensioni cm 59.4x84.1 o comunque fino alla superficie di 0,50 mq; per formato A0 si intende il Foglio di dimensioni cm 84.1x118.9 o comunque della superficie maggiore di 0,50 mq. e fino a mq.1.00.

QUADRO SINOTTICO

CESSIONE DI CONTROLUCIDI E SUPPORTI MAGNETICI DI C.T.R.
E CARTE TEMATICHE (artt. 9, 10 e 11).

CATEGORIE DI CESSIONE	SOGGETTI INTERESSATI	FINALITÀ	CESSIONE		NOTE
			ONEROSA	GRATUITA	
CESSIONE TEMPORANEA (art. 10)	Uffici regionali ed Enti strumentali del- la Regione (art.10 co. 3)	Studi, ricerche e progettazioni		X	
	Soggetti appositamente incaricati con atto Giunta reg.le (art. 10 co. 4)	»	X		
	Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane) (art. 10 co. 5)	»	X		
	Soggetti pubblici e privati (art. 10 co. 6)	Usò circoscritto a specifiche attività (progettazione opera, redazione carta tematica, ecc.)	X		
CESSIONE DEFINITIVA (art. 11)	Soggetti pubblici e privati	Per tutti gli usi esclusa la commercializzazione (art.11 co. 2)	X		
		Per usi anche commerciali (art.11 co. 3)	X		
		Per pubblicazioni senza fini di lucro o scientifiche (art. 11 co. 4)		X	La Giunta regionale, riconosciuto il pubblico interesse, autorizza l'uso dei prodotti cartografici disponendone la cessione gratuita e può prescrivere condizioni specifiche (art.11 co.4)

N.B.: La Giunta regionale, in caso di comprovato interesse pubblico, può concedere l'esonero totale o parziale del pagamento, definendo i termini degli accordi con apposito atto amministrativo (art. 9, comma 7).